

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

Applicazione in Italia della Direttiva 2013/36/UE - Processo di controllo prudenziale (consultazione 27 novembre 2013)

<i>Rispondenti</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Associazione Bancaria Italiana (ABI) – Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo (FEDERCASSE)
--------------------	---

Nella presente tavola sono riportati i nominativi dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione e che non abbiano richiesto la non divulgazione.

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
<i>Destinatari della disciplina (Sez. I, par. 4)</i>	<p>Sono stati chiesti chiarimenti in ordine al livello di applicazione, consolidato ovvero individuale, della disciplina relativa al processo di controllo prudenziale. In particolare, è stato chiesto di chiarire se la qualificazione della "rilevanza" - citata nella premessa del capitolo - per una banca appartenente a un gruppo implichi l'applicazione delle norme su base individuale. E' stato chiesto altresì di specificare il concetto di "rilevanza".</p>	Chiarimento	<p>Avuto riguardo al processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (Circolare n. 285, Titolo III, Capitolo 1, Sezione II), si conferma quanto riportato nella sezione I, paragrafo 4 circa l'applicazione a livello consolidato ovvero individuale delle disposizioni.</p> <p>Con riferimento al concetto di "rilevanza" espresso in premessa, si precisa come lo stesso faccia riferimento al processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) di competenza della Banca d'Italia, non anche al processo ICAAP, che ricade nella piena autonomia degli intermediari. Sul punto, per maggiori chiarimenti in materia di relazione tra analisi consolidata e individuale e sul concetto di "rilevanza" citato, si fa rimando alla Circolare n. 269/2008 (Guida per l'attività di vigilanza, Parte I,</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
<p><i>Rischio di provisioning (Sez. II, par. 3 e Allegato A)</i></p>	<p>E' stato chiesto di eliminare dall'elenco dei rischi da sottoporre a valutazione nell'ICAAP il rischio di provisioning, coerentemente con quanto previsto dalla CRD IV in materia di rischi di Secondo Pilastro. In luogo della valutazione di tipo quantitativo è stata chiesta una soluzione che persegua una logica di natura qualitativa che attenga alla definizione di una policy ad hoc quale migliore strumento per il presidio di tale tipologia di rischio.</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>Sez. I, Cap. II.9) pubblicata sul sito della Banca d'Italia.</p> <p>Con il 15° aggiornamento della Circolare n. 263/2006 sono state individuate disposizioni specifiche in materia di controlli interni nelle banche, relativamente a talune categorie di rischio (cfr. Titolo V, Cap. 7, Allegato A). In particolare, per il rischio di credito e di controparte è richiesto alle banche di adottare apposite politiche volte a presidiare tutte le fasi di gestione del rischio, ivi inclusa la gestione delle posizioni deteriorate, che comprenda la congruità degli accantonamenti e l'adeguatezza del processo di recupero.</p> <p>L'adozione, da parte delle banche, di una policy in tal senso risponde all'esigenza di garantire un adeguato presidio del rischio di provisioning che, ove non opportunamente monitorato e misurato richiederebbe un assorbimento di capitale in fase di valutazione ICAAP.</p>
<p><i>Il confronto con le banche (Sez. III, par. 4)</i></p>	<p>È stato chiesto di specificare che i contatti tra l'Organo di vigilanza e le banche possano essere effettuati a diversi livelli, ovvero con gli organi sociali, il middle management e le componenti più specialistiche. E' stato evidenziato come particolare importanza rivestono gli incontri con il Consiglio di amministrazione.</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>Il generico riferimento agli esponenti aziendali contenuto nel paragrafo consente di estendere la possibilità di confronto tra l'Organo di vigilanza e la banca a tutti i livelli aziendali. Peraltro, la Circolare n. 269/2008, alla quale le disposizioni di vigilanza fanno rimando per un'illustrazione più analitica del processo di revisione e valutazione prudenziale, specifica come il confronto assuma connotazioni flessibili e coerenti con le caratteristiche degli intermediari. Viene altresì precisato come particolare attenzione vada riservata all'individuazione dell'interlocutore aziendale con il quale realizzare, di volta in volta, le singole fasi del confronto: rilevano a tal fine gli obiettivi che si intendono raggiungere, l'assetto organizzativo dell'intermediario, il grado di complessità delle</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
			materie da approfondire (Parte I, Sez. I, Cap. II.1.6). Si ritiene pertanto non necessario fornire ulteriori specificazioni nelle disposizioni.
<i>Gli interventi correttivi (Sez. III, par. 5)</i>	Per quanto riguarda i gruppi transfrontalieri, è stato chiesto di prevedere un maggior coordinamento tra autorità home e host in materia di interventi correttivi.	Chiarimento	<p>I collegi di supervisione, strutture permanenti e flessibili composte da autorità home e host, rappresentano lo strumento principale per il coordinamento dell'attività di supervisione sui gruppi transfrontalieri. L'esito della valutazione congiunta raggiunta nell'ambito del collegio rappresenta la base per la successiva attività di vigilanza, ivi compresa l'attivazione di eventuali interventi correttivi.</p> <p>Le modalità di funzionamento dei collegi di supervisione sono dettagliatamente contenute nella Circolare n. 269/2008 (Parte I, sez. I, cap. V). Tali indicazioni saranno altresì aggiornate alla luce degli Implementing e Regulatory standards che saranno emanati in materia entro il 31.12.2014.</p>
<i>Cooperazione di vigilanza (Sez III, par. 6)</i>	E' stata sottolineata l'importanza di estendere l'ambito della cooperazione tra autorità anche alle ispezioni on-site, atteso che negli ultimi anni si sono registrate diverse iniziative congiunte. In particolare è ritenuto fondamentale prevedere meccanismi per trovare coerenza tra i diversi esiti ispettivi	No	Gli accordi di cooperazione tra autorità di vigilanza sono regolamentati nell'ambito di memorandum of understanding ovvero sono disciplinati nell'ambito della Circolare n. 269 (Parte I, Sez. I, Cap IV e V).
<i>Allegato A: Rischi da sottoporre a valutazione ICAAP – rischio di concentrazione</i>	E' stato osservato che nella nuova definizione del rischio di concentrazione di cui all'allegato A è stata, tra l'altro, inclusa anche l'esposizione verso controparti centrali. E' stato altresì osservato che la nota n. 1 dell'allegato B, che contiene la descrizione della metodologia semplificata per il calcolo del rischio di concentrazione single-name, esclude dal perimetro di calcolo del capitale interno le controparti centrali.	Chiarimento	SI conferma l'interpretazione proposta.

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>Sul punto è stato chiesto di confermare l'interpretazione secondo la quale, in occasione del prossimo resoconto ICAAP, le banche standard che adotteranno la metodologia semplificata, non dovranno considerare le esposizioni verso controparti centrali ai fini del calcolo del capitale interno ma soltanto nell'ambito della valutazione dei presidi e dei processi a fronte del rischio stesso.</p>		
<p>Allegato A: Rischi da sottoporre a valutazione ICAAP – rischio di trasferimento</p>	<p>La valutazione del rischio di trasferimento implica per la banca l'esame del complesso dei crediti verso la clientela al fine di verificare la realizzazione di perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione.</p> <p>E' stato evidenziato l'onere operativo e chiesto alla Banca d'Italia "di rivalutare la richiesta o almeno di proporre tempi di implementazione e modalità semplificate compatibili con l'effort richiesto alle banche".</p>	<p>No</p>	<p>Con il 15° aggiornamento della Circolare n. 263/2006 in materia di sistemi dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa, sono state dettate disposizioni specifiche relativamente a talune categorie di rischio (cfr. Titolo V, Cap. 7, Allegato A). In particolare, è stato richiesto alle banche di presidiare efficacemente il rischio di trasferimento e di tenerne conto nell'ambito del RAF (Risk Appetite Framework), dell'ICAAP e del processo di gestione dei rischi. E' stato altresì richiesto che le banche formalizzino criteri per la determinazione di accantonamenti adeguati a fronte delle singole esposizioni soggette a tale tipologia di rischio.</p> <p>Si ritiene pertanto che le disposizioni relative al processo di controllo prudenziale confermino quanto già disciplinato nella regolamentazione vigente in materia di controlli interni.</p> <p>Tale quadro normativo, inoltre, corrisponde all'auspicio formulato dal Fondo monetario internazionale nel <i>Financial System Stability Assessment</i> relativo all'Italia, condotto nel 2013 (https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13300.pdf, pag. 37).</p>